



Bruxelles, 18 aprile 2018  
(OR. en)

8101/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0103 (COD)**

---

---

**WTO 90  
ANTIDUMPING 6  
COMER 35  
CODEC 575**

### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 aprile 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 191 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 191 final.

All.: COM(2018) 191 final



Bruxelles, 17.4.2018  
COM(2018) 191 final

2013/0103 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e  
del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le  
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il  
regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di  
sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea**

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea**

### **1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM (2013) 0192 final – 2013/0103 (COD)]: 10.4.2013

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 16.4.2014

Data di adozione della posizione del Consiglio: 16.4.2018

### **2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

In linea con la valutazione d'impatto [SWD(2013) 105 final], la proposta di modifica del regolamento (UE) 2016/1036 (il "regolamento antidumping di base") e del regolamento (UE) 2016/1037 ("il regolamento antisovvenzioni di base") mira ad assicurare la costante efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'UE dinanzi alle nuove sfide globali. Le modifiche proposte intendono migliorare la trasparenza e la prevedibilità, garantire misure efficaci per lottare contro le sovvenzioni che hanno effetti distorsivi sugli scambi e contrastare le distorsioni a livello di materie prime nei paesi terzi e intendono infine facilitare la cooperazione.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 16 aprile 2014. In tale sede ha suggerito modifiche alla proposta della Commissione, come il riconoscimento dei sindacati e delle norme sociali e ambientali nelle inchieste di difesa commerciale, l'estensione delle misure di difesa commerciale alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva di uno Stato membro e un sostegno supplementare alle piccole e medie imprese. A seguito dell'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura, il Parlamento europeo dovrebbe approvare formalmente l'accordo raggiunto nei triloghi.

### **4. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio riflette l'accordo raggiunto nei triloghi. Sostiene la proposta della Commissione e la mette ulteriormente a punto, prevedendo tra l'altro un periodo di comunicazione preventiva di tre settimane, fatte salve le garanzie contro la costituzione di scorte. In relazione alla regola del dazio inferiore le misure compensative si applicano di

norma al livello del margine di sovvenzione e nei casi antidumping viene introdotta una soglia del 17% quando le distorsioni riguardano le materie prime. Entrambe le misure sono soggette a una verifica dell'interesse dell'Unione e a un riesame generale dopo cinque anni. La durata di un'inchiesta antidumping è ridotta. Grazie a un migliore metodo di calcolo, il prezzo indicativo per l'industria europea comprende tutti i costi, gli investimenti, la R&S, l'innovazione e un profitto di riferimento minimo del 6 %.

## **5. CONCLUSIONI**

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.